S E N T E N Z A N . 2 0 8 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74360

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata il (omissis) rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Caldarelli (del foro di Nocera Inferiore) e Carmelina Alterio (del foro di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Vittoria Colonna n° 14 presso lo studio degli avvocati Vincenzo ed Antonio Tafuri (del foro di Napoli);

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 24 maggio 2024 (omissis)ha premesso di esser vedova di (omissis), il quale dal 1973 aveva lavorato presso l'ospedale "Andrea Tortora" a Pagani (SA) con mansioni di infermiere, per poi esser collocato in quiescenza il 1° gennaio 2010. In particolare l'odierna ricorrente ha evidenziato che, in dipendenza dal servizio svolto presso quel nosocomio, il marito

aveva contratto un'epatopatia cronica, la quale nel 1987 era stata ascritta in quinta categoria dalla Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO); e che l'istanza presentata il 14 aprile 2011 dal *de cuius*, al fine di vedersi attribuita la pensione privilegiata, non era sfociata in alcun provvedimento.

Inoltre, sottolineando come quella patologia epatica avesse comportato l'insorgenza di un carcinoma epatico, rivelatosi esiziale per l'Ultimo il 9 luglio 2019, la (omissis)ha soggiunto che il 12 luglio 2023 aveva presentato istanza all'INPS per ottenere la reversibilità della pensione privilegiata; e che, tuttavia, l'INPS le aveva opposto un diniego asserendo che, in tema di pensione privilegiata, nessuna istanza era stata presentata anteriormente alla novella di cui all'art. 6 del D.L. n° 201/2011.

Perciò, precisando che nel 2022 le era stato concesso l'indennizzo *ex lege* n° 210/1992 all'esito di un ricorso amministrativo al Ministero della Salute e di un parere favorevole dell'Ufficio medico legale presso quel Ministero (in sigla: UML), emesso sul presupposto che la contrazione della "… infezione da HBV … nel corso e per causa della … attività professionale" dell'Ultimo risultasse più probabile che non, la (omissis)ha domandato l'attribuzione della pensione privilegiata diretta, in quinta categoria, per l'arco temporale dal collocamento in quiescenza del marito fino al suo decesso; e della reversibilità di quella pensione, per il periodo successivo.

2. Con comparsa depositata il 7 marzo 2025 si è costituito l'INPS, eccependo che era indimostrata la presentazione dell'istanza in data 14 aprile 2011; e che, comunque, agli eventuali ratei era applicabile la prescrizione quinquennale, con conseguente totale assorbimento dei ratei della pensione privilegiata diretta.

Inoltre l'INPS ha resistito anche nel merito alla domanda attorea.

3. Con ordinanza n° 104/2025 è stata demandata all'UML una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia

epatica contratta dall'Ultimo e l'eventuale inabilità al servizio da essa scaturita.

Tuttavia, senza che l'UML avesse ancora evaso tale incarico peritale ed una volta riassegnata a questo giudice l'odierna controversia, con ordinanza emessa l'8 ottobre 2025 è stata disposta la sostituzione dell'UML con il Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa (in sigla: CML): perché dall'UML era stato reso il parere in virtù del quale alla (omissis)era stato attribuito l'indennizzo *ex lege* n° 210/1992. Inoltre, in tale ordinanza, è stato preliminarmente osservato che doveva considerarsi dimostrata la presentazione dell'istanza amministrativa nella data del 14 aprile 2011.

Poi, il 3 febbraio 2026, il CML ha reso la propria relazione preliminare, confermando la dipendenza da causa di servizio riguardo all'infermità epatica; ed altresì ascrivendola in prima categoria. E, in assenza di osservazioni critiche delle parti, tale relazione è stata confermata il 20 del mese successivo. Mentre, con memoria depositata sette giorni dopo, la (omissis)ha aderito alla più favorevole classifica prospettata dal CML.

Infine all'udienza del 9 aprile 2026 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Preliminarmente, riguardo all'istanza amministrativa che la (omissis)asserisce esser stata presentata il 14 aprile 2011 dall'Ultimo (all. 3 al ricorso, a cui è riferita tutta la documentazione di sèguito menzionata), va ribadito quanto osservato nell'ordinanza emessa l'8 ottobre 2025: ossia che l'effettiva presentazione di quell'istanza deve reputarsi dimostrata perché, nella sua nota del 25 ottobre 2011 (all. 4), l'allora INPDAP aveva dichiarato di trasmettere alla Prefettura di Salerno "… la domanda dell'interessato …", oltre alla documentazione fornitagli a corredo dall'ASL.

Perciò il procedimento finalizzato all'ottenimento della pensione privilegiata, in capo all'Ultimo, doveva reputarsi in corso alla data di entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. n° 201/2011: essendosi concretizzata, in tal guisa, la prima delle tre condizioni di perdurante applicabilità degli ".. istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio … e della pensione privilegiata" sancite dal terzo periodo dell'art. 6 stesso.

5. Ciò posto, con una relazione congruamente e logicamente motivata, oltreché rimasta immune da qualsiasi osservazione critica delle parti, la CML ha espresso l'avviso secondo cui l'infermità "epatocarcinoma multifocale", dalla quale è stato provocato il decesso dell'Ultimo, risultava interdipendente dalla patologia "epatopatia cronica attiva in attuale sufficiente compenso bioumorale", già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Ad abundantiam depone in senso analogo la concessione dell'indennizzo statale *ex lege* n° 210/1992 (all. 11), previo parere favorevole dell'UML (all. 10).

6. Quanto alla classifica, va ricordato che con verbale del 18 aprile 2000, non in atti e tuttavia richiamato nella delibera direttoriale n° 1005 del 10 luglio 2000 (all. 2.6), la CMO aveva ascritto in quinta categoria l'originaria patologia epatica: della quale, successivamente, mai è stato invocato l'aggravamento, né dal *de cuius* e neppure dalla vedova. Tanto ciò è vero che, finanche nell'odierno ricorso, l'attribuzione della pensione privilegiata viene domandata in quinta categoria.

Va da sé, allora, come tale aggravamento non possa venir attribuito *ex officio*, nonostante il decesso dell'istante, verificatosi otto anni dopo l'istanza stessa.

7. Inoltre i ratei della pensione privilegiata diretta devono reputarsi prescritti: perché l'effetto interruttivo dell'istanza amministrativa presentata nel 2011 dall'Ultimo, cioè di un atto stragiudiziale e quindi sussumibile tra quelli di cui al

quarto comma dell'art. 2943 c.c., risulta meramente istantaneo, non essendo applicabile il secondo comma dell'art. 2945 c.c.. Né il *de cuius* o, dopo la sua morte, la vedova hanno mai presentato ulteriori istanze per l'attribuzione di quella pensione.

8. Invece l'istanza della (omissis)concernente la pensione privilegiata di reversibilità (all. 5) è stata presentata all'INPS il 12 luglio 2023, vale a dire entro il quinquennio dalla morte del marito e dalla conseguente insorgenza del diritto a tale pensione: la quale, perciò, le va attribuita dal giorno successivo a quello di decesso dell'Ultimo, ai sensi del secondo comma dell'art. 191 del D.P.R. n° 1092/1973.

Altresì ai ratei di tale pensione via via maturati in favore della (omissis)vanno addizionati gli interessi legali o, se più favorevole, la rivalutazione monetaria.

9. Infine la soccombenza reciproca induce a compensare integralmente fra le parti le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d'ufficio.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74360, proposto da (omissis)contro l'INPS:

1) dichiara, a decorrere dal 10 luglio 2019, il diritto di (omissis)alla reversibilità della pensione privilegiata, in quinta categoria, che sarebbe spettata a (omissis)
2) condanna l'INPS a pagare alla (omissis)i ratei della pensione di cui al punto 1 maturati dal 10 luglio 2019 in poi, oltre agli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al dì dell'effettivo soddisfo;
3) rigetta nel resto la domanda della (omissis)
4) compensa integralmente fra le parti le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d'ufficio;

5) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 28.08.2026

Per il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Il Funzionario

Francesco Fiordoro